

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE



ANTONVENETA
ASSICURAZIONI

Antonveneta SpA
Via Venezia, 1
30137 Venezia - Italia
Tel. 800 317 833
Fax 800 361 832

**Capitale sociale interamente
versato - n. 160.000.000**
RIS. RISERVA n. 100.000
Reg. Imp. Venezia
n. 000000011
C.A.B. n. 01000000000

**Impresa autorizzata all'esercizio
della responsabilità per danni
del Settore dell'Edilizia,
della Compraventa e dell'Intermediazione
di I° grado, del
C.A.B. n. 010**

**CONV
L. 10/6
R. 10/6/1990
R. 10/6/1990
R. 10/6/1990**

Indice

Definizioni	Pag.	3
Norme che regolano l'Assicurazione in generale	»	3
Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi	»	4
Condizioni speciali	»	6
Garanzie aggiuntive	»	11

Definizioni

Nel testo che segue, si intende:

per Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
per Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per Impresa:	l'Antonveneta Assicurazioni SpA;
per Premio:	la somma dovuta all'Impresa;
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro:	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;
per Indennizzo (risarcimento):	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
per Scoperto:	la percentuale del danno risarcibile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato con eventuale importo minimo e/o massimo;
per Franchigia:	la parte del danno risarcibile, espressa in importo fisso, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato;
per Massimo risarcimento annuo:	il massimo risarcimento per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di una medesima annualità.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza, e la successiva stipula, di altre assicurazioni, per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Cod. Civ.).

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Cod. Civ.).

Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa.

Resta convenuto che ogni pagamento fatto dal Contraente, entro il termine di scadenza dell'obbligazione, presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio assicurato. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Denuncia di sinistro

Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 del Cod. Civ., l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Cod. Civ.).

Art. 8 - Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro, e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora a recedere sia il Contraente, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

Art. 12 - Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse – a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno pariteticamente suddivise.

Art.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente

cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali lo stesso debba rispondere.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione,
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124, e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni permanenti dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato:

- i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole che prestino la loro opera, anche manuale, nell'attività dell'Assicurato, e per conto dello stesso, così come previsto dall'art. 2139 del del Cod. Civ., qualora l'assicurazione venga prestata per i rischi inerenti alle aziende agricole;
- i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti, limitatamente alla rivalsa INAIL, qualora il rischio assicurato si identifichi con un'impresa artigiana.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione R.C.O. sono sempre e comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi della legge 12 giugno 1984, nr. 222.

L'assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile, derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro temporaneo utilizzati, ai sensi di legge 24/06/1997 n. 196, nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza.

Tali lavoratori sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni subiti, in occasione di lavoro o servizio, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO.

Art. 15 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, nonché nei territori dei Paesi asiatici già facenti parte dell'URSS.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 16 - Limitazioni dell'assicurazione

A) Persone non considerate terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

B) Rischi esclusi dall'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- d) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- e) provocati da soggetti diversi dai prestatori d'opera dipendenti, parasubordinati e prestatori di lavoro temporaneo (di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196), della cui opera l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata;
- f) da furto;
- g) da incendio;
- h) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, e relativi impianti fissi, diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- i) dalla circolazione, su strade ad uso pubblico od aree ad esse equiparate, di veicoli a motore in genere nonché dalla proprietà e/o uso di natanti a motore ed a vela di lunghezza superiore a metri 6 e di aeromobili in genere;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari ed impianti che siano condotti ed utilizzati da soggetti non abilitati a norme delle disposizioni in vigore;
- k) alle opere in costruzione ed a quelle che costituiscono specifico oggetto dei lavori;
- l) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui lo stesso debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del Cod. Civ. nonché alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- m) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in attesa di effettuare tali operazioni, ed alle cose sugli stessi trasportate;
- n) alle cose trovantisi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori;
- o) cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, qualora non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
 - opere ed installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori. Per le cose che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata, con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si

considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la interessano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;

- p) a condutture ed impianti sotterranei in genere nonché a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- q) derivanti da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali, di attività di qualsiasi natura;
- r) all'ambiente ed a quelli conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende i danni:

- s) derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi;
- t) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) nonché quelli derivanti dalla produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 17 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo previsto in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni (retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori e compensi erogati a lavoratori parasubordinati nonché prestazioni di lavoro temporaneo);
- del volume di affari;
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

La differenza attiva, risultante dalla regolazione, deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio

dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 19 - Clausola di indicizzazione

Tutti gli importi monetari relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei "prezzi al consumo" per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello di febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2° semestre e dell'anno precedente per le polizze con decorrenza nel 1° semestre. Pertanto alla scadenza di ogni rata, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'adeguamento attuato l'anno precedente, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata all'Assicurato l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare di almeno il doppio gli importi inizialmente stabiliti, l'Impresa bloccherà l'aggiornamento della polizza, fissando detti importi al livello che avevano all'ultima scadenza.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente sul frontespizio della "Polizza".

Art. 20 - Pluralità di Assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Condizioni speciali

Ai fini dell'assicurazione le condizioni speciali che seguono si intendono, sempre valide ed operanti, ed integrano le «Norme che regolano l'assicurazione».

A) Condizioni speciali valide in generale

1) Lavori presso terzi

L'assicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 16, lett. g) delle «Norme che regolano l'assicurazione», è estesa ai danni, a cose altrui, da incendio, solo ed esclusivamente in occasione di lavori presso terzi. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.

Per la presente garanzia valgono inoltre le specifiche condizioni previste in polizza.

2) Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'Assicurazione, a parziale deroga dell'art. 16, lett. n), delle "Norme che regolano l'assicurazione", è estesa ai danni alle cose di terzi, compresi i veicoli non in consegna o custodia dell'Assicurato, che si trovano nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, pertinenti l'attività assicurata.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in attesa di tali operazioni;
- alle cose che per volume e peso possono essere rimosse;
- conseguenti a lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati;

Per la presente garanzia valgono inoltre le specifiche condizioni previste in polizza.

3) Proprietà e/o conduzione dei fabbricati

L'assicurazione, fermo restando il disposto dell'art. 16, lett. h), delle "Norme che regolano l'assicurazione" comprende, la proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, e che, pertanto, costituiscono beni strumentali dell'attività stessa, i rischi delle antenne radio-telesive nonché degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi, anche tenuti a giardino, esclusi alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi in genere.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da altre attività esercitate nei fabbricati, diverse da quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

4) Proprietà e/o uso di cani

Per ogni danno derivante dalla proprietà e/o uso di cani, rimane a carico dell'Assicurato la franchigia prevista in polizza.

5) Spargimento d'acqua

L'assicurazione comprende, alle condizioni previste in polizza, i danni provocati da spargimento d'acqua o rigurgito di fognatura, solo ed esclusivamente se conseguen-

ti a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e che, pertanto, costituiscono beni strumentali dell'attività stessa o la cui proprietà costituisce l'oggetto specifico dell'assicurazione.

Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato la franchigia prevista in polizza.

B) Valide per specifici rischi

6) Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni causati ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.

Sono esclusi i danni:

- ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

7) Mezzi sgombraneve – Mezzi di sollevamento e trasporto di cose – Scale aeree

L'assicurazione non comprende i danni provocati alla pavimentazione stradale.

8) Acquedotti - Canali ad uso irrigazione - Aziende che producono ed erogano energia elettrica e gas combustibile non in bombole

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento purchè eseguiti in economia da personale alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli apparecchi e impianti degli utenti che utilizzano i servizi forniti dall'Assicurato.

Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata.

9) Gas di petrolio liquefatti (GPL)

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi, direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi accessori, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonché il regolatore di pressione e il tubo, esclusi quindi gli apparecchi utilizzatori; la garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.

A parziale deroga dell'art. 16 lett. o) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto, indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purchè denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

Quando l'assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi nell'esercizio di tali loro attività, comprese le operazioni di

installazione delle bombole presso gli utenti, semprechè l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge (licenza, autorizzazione, ecc.).

10) Distributori di carburante in genere - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico

a) A parziale deroga dell'art. 16 lett. o) delle "Norme che regolano l'assicurazione", l'assicurazione comprende i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

b) A parziale deroga dell'art. 16 lett. l) delle "Norme che regolano l'assicurazione", l'assicurazione comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purchè detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione, e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o riparazione.

Sono sempre e comunque esclusi i danni da furto od incendio.

Entrambe le suindicate garanzie sono prestate con l'applicazione, per ogni sinistro, della franchigia indicata in polizza.

11) Autorimesse - Autosili - Parcheggi

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, nonché di officina meccanica con non più di tre addetti.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

12) Negozi e depositi commerciali, esclusi: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al "rischio dello smercio", l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

Per generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il massimo risarcimento annuo.

13) Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

14) Alberghi - Pensioni - Residences - Ostelli - Campeggi

L'assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parcheggio, saloni di bellezza, ristoranti, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 16 lett. l) delle "Norme che regolano l'assicurazione".

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il massimo risarcimento annuo.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cura termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, prestazioni mediche e/o infermieristiche in genere, impianti sportivi, discoteche e night clubs.

15) Ascensori - Montacarichi - Montavivande - Scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione, la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio, sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo ed esclusivamente per gli impianti regolarmente collaudati a norma di legge.

16) Istituti di trattamenti estetici - Istituti di cultura fisica - Massaggiatori - Callisti e pedicure

La validità dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

17) Bar, Pasticcerie e Gelaterie - Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

Il massimale per sinistro rappresenta il massimo risarcimento annuo.

L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

Salvo patto speciale, sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

18) Servizio pubblici di locomozione e trasporto

L'assicurazione è valida a condizione che l'impianto descritto in polizza sia stato assoggettato alla visita di ricognizione da parte della commissione tecnica all'uopo istituita, che questa ne abbia autorizzato l'esercizio e che siano state adempiute le eventuali prescrizioni (modifiche, migliorie, ecc.) ordinate a seguito di detta visita e delle successive periodiche revisioni a qualsiasi titolo effettuate.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar avente non più di tre addetti.

L'assicurazione si estende inoltre alla responsabilità civile personale del Direttore Tecnico (in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla legge) degli impianti descritti in polizza, per danni verificatisi in relazione all'attività prestata a favore dell'Assicurato e, pertanto, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Per i mezzi autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione comprende, con l'applicazione della franchigia prevista in polizza, per ogni persona danneggiata, i danni agli indumenti ed oggetti che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dal passeggero, esclusi denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Esclusivamente per le sciovie, l'assicurazione si estende, infine, ai rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita assicurati e limitatamente al periodo di attività degli stessi per l'esercizio dello sport della neve, ferme l'esclusione di cui all'art. 16 lett. l) delle "Norme che regolano l'assicurazione".

19) Istituti di vigilanza

L'assicurazione comprende l'impiego, per servizio, di armi da fuoco, di cani e di velocipedi senza motore.

20) Farmacie

La validità dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati.

Per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.

Il massimale per sinistro rappresenta il massimo risarcimento annuo.

21) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori

L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Salvo patto speciale, la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

22) Associazioni, Società e Scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, agli associati e/o agli allievi, per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle attività sociali o sportive.

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.

Sempre salvo patto speciale, l'assicurazione non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

23) Stabilimenti balneari

L'assicurazione è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità e che l'attività stessa venga svolta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

L'assicurazione comprende i rischi relativi al servizio di bar. Salvo patto speciale, sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, ristoranti, sale da ballo, parcheggi, nonché alla proprietà e/o impiego di imbarcazioni diverse da quelle di salvataggio.

24) Cinematografi, Teatri

L'assicurazione è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stata autorizzato dalle competenti autorità e che l'attività stessa venga svolta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

La garanzia comprende altresì, semprechè esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza, per ogni danneggiato, del limite di risarcimento previsto in polizza, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature in genere.

25) Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo

L'assicurazione è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità e che l'attività stessa venga svolta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Salvo patto speciale, non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all'esercizio di bar.

26) Riserve di caccia

L'assicurazione non comprende i danni provocati dai titolari e dai soci durante lo svolgimento dell'attività venatoria.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle coltivazioni nonché i rischi relativi all'esistenza di dighe.

27) Riserve di pesca

Salvo patto speciale, sono esclusi i rischi relativi all'esistenza di dighe.

28) R.C. della famiglia

L'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, ivi compresi i rischi inerenti alla pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico e l'esercizio della caccia e comunque con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso legittimo di armi;
- proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

29) Velocipedi e ciclomotori senza motore

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ogni sinistro della franchigia prevista in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede se noleggiato.

30) Cacciatori

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità civile dell'Assicurato a condizione che l'attività venatoria sia svolta in conformità delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

31) Trattamenti chimici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

Qualora l'assicurazione si estenda all'uso di aeromobili, sono esclusi i danni dei quali sia responsabile l'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazione di colture.

In ogni caso il massimale per sinistro rappresenta il massimo risarcimento annuo.

32) Aziende industriali, artigiane ed edili

32.1) Lavori di demolizione e disfacimento

Qualora l'assicurazione venga prestata solo ed esclusivamente per lavori di demolizione e disfacimento, all'indennizzo per i danni alle cose verrà applicato lo scoperto previsto in polizza.

32.2) Lavori in fabbricati occupati

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 16, lettera n), delle "Norme che regolano l'Assicurazione", l'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi conseguenti a lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per la presente garanzia valgono inoltre le specifiche condizioni previste in polizza.

32.3) Detenzione ed impiego di esplosivi

Quando l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, la garanzia, a parziale deroga dell'art. 16 lett. s) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", comprende il rischio ad essi relativo, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

33) Aziende agricole

33.1) Proprietario conduttore di azienda agricola (conduzione diretta, a colonia parziaria, con o senza braccianti) - Affittuario di azienda agricola (conduzione diretta o a mezzo coloni con o senza braccianti)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà (limitatamente al caso in cui l'Assicurato sia proprietario conduttore di azienda agricola), all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'azienda, quali fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda;
- alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa; per tale garanzia, il massimale per sinistro rappresenta il massimo risarcimento annuo;
- ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
- all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
- all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi; sono compresi in garanzia i danni corporali alle persone trasportate, escluso il conducente;
- all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;

- all'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;
- all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore;
- all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- alla responsabilità civile dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziaria.

33.2) Proprietario non conduttore di azienda agricola

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato degli immobili che costituiscono l'azienda, quali fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta d'acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi.

Sono considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, limitatamente alle lesioni personali.

Esclusioni

Ad integrazione delle delimitazioni ed esclusioni previste dall'art. 16 delle "Norme che regolano l'assicurazione", le garanzie relative ai sopraindicati punti 33.1 e 33.2 non comprendono i danni:

- alle colture oggetto di lavorazione;
- derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti, in tutto o in parte, nonché da sostanze vietate dalla legge;
- alle scorte, vive o morte, del fondo a chiunque appartenenti.

34) Proprietà di fabbricati

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni di muratura di altezza superiore a m. 1,50.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati;

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, l'Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in genere in eguale proporzione.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini nonché i loro familiari o dipendenti, per i danni di cui risulti responsabile il condominio come tale. È compresa la responsabilità dei singoli condomini verso terzi e gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se invece l'assicurazione è stipulata da un condomino per la sua parte di proprietà, essa comprende tanto i danni di cui egli debba rispondere in proprio, quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere derivante dal suo obbligo solidale con altri condomini.

Garanzie aggiuntive

Le condizioni che seguono si intendono, ai fini dell'assicurazione, operanti solo ed esclusivamente qualora richiamate in polizza; per le stesse valgono inoltre, ove previsto, le specifiche condizioni contrattuali (franchigia, scoperto, limiti di risarcimento) indicate in polizza.

B) Cessione di lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori (in misura non superiore alla percentuale, indicata in polizza, del valore globale di ogni singola opera od appalto) è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

Ove il premio sia stato calcolato sul valore dell'intera opera, la garanzia è estesa alla responsabilità delle ditte subappaltatrici per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

C) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 16 lett. c) delle "Norme che regolano l'assicurazione", sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

D) Infortuni subiti dai dipendenti dell'assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

A parziale deroga dell'art. 16 lett. c) delle "Norme che regolano l'assicurazione", sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

E) Qualifica di terzi

A parziale deroga dell'art. 16 lett. c) delle "Norme che regolano l'assicurazione", è riconosciuta la qualifica di "terzi" limitatamente ai danni corporali:

- a) a coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino, in base ad appalti o contratti anche verbali, servizi sussidiari rispetto

alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguono lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;

- b) a professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai fornitori, ai concessionari ed ai depositari nonché ai dipendenti degli stessi.

F) Responsabilità personale dei dipendenti

L'assicurazione vale entro i limiti previsti per la garanzia R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di:

- a) quadri e dirigenti;
- b) dipendenti dell'Assicurato, nonché lavoratori parasubordinati;
- c) prestatori di lavoro temporaneo, utilizzati ai sensi della legge 24 giugno 1997, nr. 196;

per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i soggetti di cui alla precedente lettera b) e c) limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

G) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 16 lett. m) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in attesa di effettuare le suddette operazioni.

Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

H) Danni a condutture ed impianti sotterranei in genere

A parziale deroga dell'art. 16 lett. p) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

I) Danni da cedimento e franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 16 lett. p) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.

Sono esclusi i danni derivanti da lavori che implicino sot-tomurature od altre tecniche sostitutive.

L) Lavori di scavo

Esclusivamente per i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili a cedimento del terreno.

M) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

L'assicurazione è estesa ai danni a cose trovantisi nei locali in cui si eseguono i lavori, che per volume e peso non possono essere rimosse.

N) Attività complementari

L'assicurazione si intende estesa al rischio derivante:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà e conduzione di cancelli a protezione dei fabbricati aziendali, anche se azionati da comandi elettrici e/o elettronici e comunque a distanza;
- dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi, restando però esclusa – qualora la gestione venga affidata a terzi – la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti; il massimale per sinistro rappresenta il massimo risarcimento annuo;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla gestione del CRAL aziendale; da attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni aziendali; da gite aziendali e manifestazioni culturali in genere;
- dall'effettuazione di operazioni di consegna, prelievo, rifornimento di merci, carico e scarico, esclusi i danni alle merci stesse;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi su tutto il territorio nazionale, purchè inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini e campi da gioco aziendali.

In ogni caso resta escluso il rischio della circolazione su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, della navigazione di natanti a motore ed aeromobili in genere.

O) Parcheggio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni cagionati a veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dell'azienda.

P) Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia vale nei limiti territoriali dei paesi Europei purchè il proprietario o il conducente sia in possesso di carta verde operante per la circolazione in detti Paesi.

Q) Danni ai veicoli di terzi in consegna

A parziale deroga dell'art. 16 lett. l) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende la responsabilità civile per i danni agli autoveicoli sotto riparazione o manutenzione o in consegna o custodia all'Assicurato, purchè detti danni si verifichino nell'ambito dell'officina e/o autorimessa e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione.

R) Danni a merci sollevate, rimorchiate, caricate e scaricate

A parziale deroga dell'art. 16 lett. l) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende la responsabilità civile per i danni alle merci di terzi sollevate, rimorchiate, caricate e scaricate.

S) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A deroga dell'art. 16 lett. q) delle "Norme che regolano l'assicurazione", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

T) Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 16 lett. f) delle "Norme che regolano l'assicurazione", l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata.

U) Danni a cose di terzi consegnate

A parziale deroga dell'art. 16 lett. l) delle «Norme che regolano l'assicurazione», la garanzia comprende i danni a cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato. Sono esclusi i danni per i quali è operante la precedente Condizione Aggiuntiva Q.

V) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 16 lett. g) delle «Norme che regolano l'assicurazione», la garanzia comprende i danni da incendio, con l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi. Resta comunque inteso che il massimale assicurato per la presente garanzia viene prestato in eccedenza ai massimali assicurati, per la stessa garanzia, da esistenti polizza di assicurazione contro i rischi dell'incendio.

